



TRIBUNALE DI BARI
3^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva di cui alla udienza tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. 221, co. 4 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, conv., con modif., con la Legge n. 77/2020;

visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento; lette le conclusioni congiunte depositate telematicamente dai difensori delle parti in conformità con il precedente decreto;

osservato che la causa è stata rinviata alla presente udienza tenuta in forma scritta al fine di consentire alle parti di intraprendere un percorso conciliativo/transattivo finalizzato allo scambio reciproco di proposte e controproposte secondo quanto in precedenza disposto con l'ordinanza assunta all'udienza del V.III.XX, e ciò anche al fine di consentire la formulazione di eventuale proposta ex art. 185 *bis* cpc;

rilevato che, a fronte del ridotto divario tra le rispettive proposte avanzate dalla difesa di parte ricorrente rispetto a quelle prospettate dall'Azienda resistente, così come reciprocamente rimodulate all'esito del proficuo e meritorio sforzo profuso dai rispettivi difensori, appare opportuno coltivare il percorso conciliativo avviato tra le parti, orientandone l'auspicato esito positivo mediante la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 *bis* c.p.c. per favorire un accordo sulla complessiva controversia;

considerato, invero, che una tale soluzione, assunta in un'ottica di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe, dovendosi tener conto, a fronte delle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, dell'alea del giudizio e dei costi di lite destinati ad accrescere con la sua prosecuzione, tenuta presente la natura ed il valore della controversia, ed ogni altro ulteriore utile elemento emergente dagli atti;

rilevato, altresì, che benché la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c. debba essere motivata, tuttavia si reputa opportuno indicare alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente;

in particolare, nel caso che ci occupa, tenuto conto degli esiti della consulenza resa nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 696 *bis* c.p.c., ed applicando le tabelle di Milano "Edizione 2018", relativamente al "Danno non patrimoniale per la morte del

congiunto” e, segnatamente, con riferimento alla voce “A favore di ciascun genitore per morte del figlio” nella misura massima dell’aumento personalizzato previsto pari a complessivi €. 331.992,00, e alla voce “A favore del nonno per morte del nipote”, nella misura dell’aumento personalizzato pari ad €. 130.000,00 a favore della nonna paterna AUGUSTA, e nella misura dell’aumento personalizzato pari ad €. 115.000,00 a favore della nonna materna TIZIA, oltre le spese di adozione nella misura di €. 9.078,26, le spese di CTU pari ad €. 6.588,00, e le spese legali comprensive di oneri fiscali, rimborso spese forfettario, contributo unificato nei due procedimenti e marche da bollo, per complessivi €. 37.512,02, si propone la seguente proposta conciliativa a definizione integrale del giudizio: “Corresponsione in favore di CAIA, AUGUSTA, e TIZIA, in qualità di eredi della *de cuius* MEVIA, ed a carico dell’Azienda Ospedaliera di Monaco della somma complessiva pari ad €. 630.170,28, così di seguito specificata e ripartita:

CAIA	€. 331.992,00
AUGUSTA	€. 130.000,00
TIZIA	€. 115.000,00
Spese di adozione	€. 9.078,26
Spese di CTU	€. 6.588,00
Spese legali comprensive di oneri fiscali, rimborso spese forfettario, contributo unificato nei	€. 37.512,02
TOTALE	€. 630.170,28

ritenuto, infine, che deve essere fissata un’udienza alla quale, in caso di accordo sulla presente proposta, le parti potranno anche non comparire, fornendone tempestiva comunicazione presso la Cancelleria di questo Giudice, onde consentire l’adozione degli opportuni provvedimenti di cancellazione ed estinzione; restando, viceversa, in caso di ingiustificato mancato accordo, rimessa alla valutazione del Giudice la condotta processuale ex artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c.;

PQM

invita le parti ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta formulata in motivazione, e rinvia per la verifica all’udienza del XIX.XI.XX.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Bari, XVII.IX.XX.

Il Giudice
Dott. SSSSS